



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Direttiva n. 48**  
Prot. n. 4181

**Roma, lì 6 maggio 2005**

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al sistema di istruzione, provvede con propria direttiva pluriennale ad individuare le priorità strategiche sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RITENUTA l'opportunità di definire le predette priorità strategiche per le attività riferibili agli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08;

PRESO ATTO della Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2003, in cui si afferma che è "compito della Comunità contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità" e si sottolinea che l'efficacia e l'efficienza degli investimenti nei sistemi di istruzione e formazione deve essere rafforzata per un maggiore sviluppo del capitale umano e che il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

significherà “assicurare un regolare processo di monitoraggio per i risultati, come parte del programma di lavoro sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa”;

CONSIDERATE le conclusioni della prima Conferenza nazionale sugli apprendimenti di base, svoltasi a Roma il 9 e 10 febbraio 2005, che auspicano un monitoraggio sistematico delle competenze in italiano, matematica e scienze da parte del Servizio Nazionale di Valutazione per contribuire a migliorare l'efficienza sia del sistema sia della didattica per giungere a valutare non solo le conoscenze ma anche le abilità e le competenze degli studenti;

EMANA

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 per consentire all'INVALSI di programmare le proprie attività per i prossimi tre anni scolastici decorrenti dal 1° settembre 2005. Essa si riferisce al sistema di istruzione, fermo restando che per le attività relative al sistema di istruzione e formazione professionale si provvede tramite adozione di specifiche linee-guida, definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. L'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione costituisce parte integrante della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione introdotta dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché dai decreti legislativi di attuazione;
2. Le attività dell'INVALSI concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di istruzione e formazione, correlati al “processo di Lisbona”, avviato nel 2000, e con più specifico riguardo alla qualità dei livelli di apprendimento;



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

3. Le attività dell'INVALSI si inseriscono altresì nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini internazionali comparative sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, con riferimento alle metodiche adottate ed ai risultati conseguiti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione;
4. In relazione al quadro strategico sopra enunciato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, l'INVALSI cura che il concreto esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali dia luogo ad attività il cui contenuto si riferisca alle seguenti aree di intervento:
  - Valutazione di sistema e della qualità dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche nella, loro autonomia realizzano, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione.
  - Valutazione delle conoscenze e delle abilità degli studenti, nelle aree disciplinari e nelle prime classi dei periodi didattici in cui si articolano i cicli secondo le modalità dettagliate da successive Direttive annuali. Le aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni scolastici di cui alla presente direttiva sono: italiano, matematica e scienze. La valutazione è incentrata non solo sulle conoscenze ma anche sulle abilità *di problem solving*, per rendere tendenzialmente comparabili i risultati con quelli delle indagini internazionali cui il nostro Paese partecipa.
  - Supporto formativo alle istituzioni scolastiche per la conoscenza dei processi e dei metodi della valutazione in tutti i suoi aspetti nazionali e di istituto, al fine di accrescerne la relativa cultura, in coerenza con le esigenze della piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa e con la personalizzazione dei piani di studio.
  - Definizione di procedure di determinazione di standard di prestazione attesi, di progettazione, somministrazione e correzione delle prove nazionali che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza di tutte le fasi suddette, in modo da conseguire risultati affidabili sul piano scientifico; tali procedure - una volta definite - devono essere oggetto di ampia diffusione nel mondo della scuola e rientrare nei piani di formazione di cui al punto precedente.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- Predisposizione delle prove nazionali dell'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, secondo la normativa attuativa dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- Partecipazione italiana a progetti di ricerca europei e internazionali in campo valutativo.

Ai fini della elaborazione della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva, saranno destinate le risorse finanziarie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.  
La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO  
*Letizia Moratti*

PER COPIA CONFORME  
IL DIRIGENTE  
(Michele Accarino)  
*M. Accarino*